

Legge di Bilancio

06901 **Le misure fiscali** 01

06901

06901

Liti pendenti, ecco le strade per l'uscita dal processo

Pagamenti ridotti. La definizione viene risolta con il versamento di una percentuale legata alla fase processuale e alla soccombenza

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

Definizione delle liti pendenti mediante pagamenti ridotti a seconda dello stato del procedimento e dell'esito dell'ultima sentenza. In alternativa, possibilità di conciliazione giudiziale con l'Agenzia, anche per i procedimenti pendenti in Cassazione con beneficio delle sanzioni ridotte a 1/18. Sotto il profilo procedurale, per le controversie definibili sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione che scadono tra la data di entrata in vigore della finanziaria e il 31 luglio 2023. Sono alcune delle novità contenute nella legge di bilancio 2023 sulla definizione di liti pendenti.

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte le Entrate (esclusa quindi l'agenzia delle Dogane, dell'agente della riscossione e degli enti locali) pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso la Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della finanziaria, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con esclusione di interessi e sanzioni.

Ci sono però deroghe favorevoli al contribuente. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. In caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della finanziaria, le contro-

versie possono essere definite con il pagamento: del 40% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; ovvero del 15% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia, la definizione prevede il pagamento del tributo senza interessi e sanzioni per la parte di soccombenza e in misura ridotta secondo le regole sopra citate per la parte accolta.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, per le quali le Entrate risultino soccombenenti in tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, invece, si definiscono con il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia, ovvero del 40% negli altri casi.

In ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse.

Sono escluse dalla definizione, come per il passato, le controversie concernenti anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali e l'Iva riscossa all'importazione; e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In alternativa alla definizione vie-

ne prevista la conciliazione agevolata delle controversie tributarie: nel caso di accordo con l'Ufficio, saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto, gli interessi e gli eventuali accessori. L'accordo conciliativo può riguardare anche le controversie pendenti (alla data di entrata in vigore della finanziaria) innanzi alla Cassazione in cui è parte l'Agenzia: anche in questa ipotesi oltre alle imposte sono dovute le sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto per legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Quest'ultimo istituto denominato «rinuncia agevolata alla lite in Cassazione» presenta qualche dubbio. Non è chiaro, infatti, se, al pari di quanto avviene con la conciliazione nei gradi di merito, sia possibile abbattere, in via transattiva, la pretesa impositiva (cui applicare poi sanzioni ridotte a 1/18 e interessi). Va da sé che, ove non vi fossero margini di abbattimenti sulle imposte pretese, la rinuncia non avrebbe interesse in quanto sempre meno conveniente della definizione della lite (che prevede il pagamento di tutte le imposte, ma, rispetto alla conciliazione, senza sanzioni e interessi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



06901

5mila

Tetto al contante

Nuova soglia dal 2023

Il Ddl di Bilancio contiene anche l'innalzamento della soglia di utilizzo del contante a 5mila euro

06901

L'esempio

L'accertamento

Le Entrate pretendono maggiori imposte per 248mila euro (Iva 110.000, Ires 120.000 e Irap 18.000), con un rischio potenziale in caso di soccombenza da 474.820 euro (tra maggiori imposte, interessi e sanzioni)

1 Presentato ricorso in I grado prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio

Definizione lite: 90% di euro
248.000 = 223.200

2 Soccombenza in I grado prima dell'entrata in vigore

Definizione lite: 100% di euro
248.000 = 248.000

06901

3 Vittoria in I grado prima dell'entrata in vigore

Definizione lite: 40% di euro
248.000 = 99.200

4 Soccombenza in II grado prima dell'entrata in vigore

Definizione lite: 100% di euro
248.000 = 248.000

5 Vittoria in II grado prima dell'entrata in vigore

Definizione lite: 15% di euro
248.000 = 37.200

6 Vittoria in I e II grado prima dell'entrata in vigore

Definizione lite: 5% di euro
248.000 = 12.400

06901